



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 177 del 16/12/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 novembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

6) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SAN LUCA FUTSAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEBASTIANELLI ANDREA PER 8 GARE E DEL CALCIATORE DI MARCOTULLIO DAVIDE PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.74 C5 DEL 26/10/2022 (Gara: CIAMPINO CITY FUTSAL – SAN LUCA FUTSAL del 21/10/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 18/11/2022

La società A.S.D. San Luca Futsal ha chiesto la riduzione delle sanzioni in epigrafe comminate dal Giudice Sportivo sostenendo la loro eccessività in relazione ai comportamenti assunti, in occasione di una “mass confrontation” iniziata dagli avversari in cui i calciatori sanzionati accorrevano in difesa di altri soggetti ricevendo peraltro colpi lesivi.

A seguito di rituale istanza, veniva ascoltata la società la quale reiterava in sede di audizione le proprie richieste.

Preliminarmente si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel proprio referto l'arbitro ha dettagliatamente e precisamente descritto i fatti lesivi e violenti ascrivibili ai tesserati e sostenitori della A.S.D. San Luca Futsal per cui è stato proposto reclamo.

A riguardo, il grave comportamento del calciatore Andrea Sebastianelli di violenza che ha cagionato altresì lesioni risulta essere correttamente sanzionato.

Parimenti, l'importante rissa che ha coinvolto tesserati e sostenitori della società reclamante è stata adeguatamente qualificata dal Giudice di prime cure, risultando l'entità dell'ammenda

correttamente valutata.

Per quanto attiene, invece, la condotta del calciatore Davide Di Marcotullio, la stessa emerge come meno grave rispetto a quanto sanzionato dal Giudice Sportivo con conseguente rideterminazione della squalifica.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Marcotullio Davide a 4 gare.

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Calabria

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 novembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

9) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDARL ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TARQUINI FABIO MASSIMO FINO AL 31/12/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.55 SGS DEL 4/11/2022 (Gara: S.PAULO OSTIENSE – ACADEMY LADISPOLI SRL del 29/10/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

La Società SSDARL Academy Ladispoli srl, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Fabio Massimo Tarquini sino al 31/12/2023 per aver colpito da tergo, a fine gara, con un forte calcio la gamba dell'arbitro.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che, effettivamente, al termine della gara, alcuni propri tesserati protestavano verso l'arbitro e che uno di essi spingeva quest'ultimo con il petto, facendolo indietreggiare, ma negava decisamente che il direttore di gara fosse stato, immediatamente dopo, colpito da dietro, intenzionalmente con un calcio alla gamba; dichiarava, invece, che, a seguito della spinta subita, l'arbitro finiva per urtare involontariamente altro calciatore della propria Società che si trovava proprio alle di lui spalle.

Per corroborare tale dinamica dei fatti la Academy Ladispoli depositava un video con immagini degli accadimenti in oggetto, numerose dichiarazioni di tesserati della stessa Società, nonché alcune dichiarazioni di tesserati della Soc. San Paolo Ostiense, le quali, tutte, negavano che il calciatore Fabio Massimo Tarquini avesse colpito da dietro l'arbitro con un calcio; alla luce di ciò chiedeva l'annullamento della sanzione o in subordine una sensibile riduzione della stessa.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali (referto arbitrale e suo supplemento), nonché la copiosa documentazione della reclamante, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo.

Dalla lettura del supplemento arbitrale, emerge che, al termine dell'incontro, l'arbitro, mentre si accingeva a raggiungere lo spogliatoio, veniva avvicinato dal calciatore Tommaso Tricarico (Academy Ladispoli) che lo spingeva con il petto facendolo indietreggiare di due passi; immediatamente dopo sentiva un colpo sferrato da tergo che lo colpiva tra polpaccio e caviglia, giratosi prontamente, riconosceva il calciatore n. 6 dell'Academy Ladispoli (Tarquini) il quale veniva immediatamente trascinato fuori dai compagni di squadra.

Da ciò emerge che l'arbitro, sicuramente, è stato spinto all'indietro con il petto dal calciatore Tricarico ed a seguito di ciò veniva a contatto con altro calciatore (Tarquini).

Ora, dalla dinamica dei fatti non vi è la certezza che effettivamente il Tarquini abbia sferrato intenzionalmente un calcio alla caviglia del direttore di gara, sia perché quest'ultimo, a seguito della spinta ricevuta, è indietreggiato, andando a contatto con lo stesso Tarquini, sia perché, lo stesso arbitro dichiarava di non aver visto chi lo avesse colpito tra la caviglia ed il polpaccio, ma voltandosi presupponeva che fosse stato il calciatore Tarquini, posto proprio dietro di lui, ad aver commesso intenzionalmente l'azione. In definitiva, da quanto detto, la condotta del Tarquini, più che una vera e propria azione violenta deve essere ricondotta ad un comportamento gravemente irraguardoso, sfociato in un grave gesto di stizza, posto in essere per lo sfavorevole risultato della gara appena conclusa.

Pertanto, l'entità della squalifica deve essere ridotta per parametrarla all'effettiva gravità dell'azione commessa dal giovane calciatore considerando, anche, che essa non ha prodotto nocumento alcuno all'arbitro.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tarquini Fabio Massimo al 30/06/2023.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

12) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. AUDACE 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TULLI GIAMPIERLUIGI FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.57 SGS DEL 10/11/2022

(Gara: AUDACE 1919 – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 5/11/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo presentato dalla società Audace 1919, avverso il Comunicato Ufficiale n. 57 del 10.11.2022 del Giudice Sportivo territoriale del C.R. Lazio, in cui viene inflitta la pena della inibizione a svolgere ogni attività al dirigente accompagnatore Sig. Tulli Giampierluigi, fino al 31.12.2022, per aver rivolto all'arbitro reiterate espressioni irrispettose, nonché, alla notifica del provvedimento per aver colpito lo stesso con una manata al braccio.

Valutando gli atti del fascicolo, questa Corte ritiene di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere non eccessivo rispetto ai fatti così come verificatesi, alla luce degli atti ufficiali, ossia il rapporto dell'ufficiale di gara, che come noto fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione della gara, ex art 61 del Codice di Giustizia Sportiva, rientra nel pieno potere di questa Corte fondare la propria decisione sui principi di diritto sportivo, vista pure la particolare gravità dell'infrazione commessa.

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

13) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 9/11/2022

(Gara: POLISPORTIVA TECCHIENA – CITTA DI LENOLA del 6/11/2022 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società reclamante nel proprio scritto difensivo contestava le decisioni del Giudice Sportivo sia in punto di diritto che di fatto. In punto di diritto l'Abg. Francesco Carroccia, legale della società, evidenziava che il Giudice Sportivo nella propria decisione applicava erroneamente la recidiva ex art. 28 C.G.S. in quanto la precedente decisione su fatti analoghi ancora non era coperta da giudicato. In punto di fatto la ricostruzione del legale della società, tesi peraltro integralmente ribadita in sede di audizione anche alla presenza del presidente della società Città di Lenola Sig. Roberto Quinto, poneva in evidenza la genericità del referto dell'assistente di gara sia dal punto di vista degli insulti ricevuti ma anche dal punto di vista fattuale. In particolare veniva evidenziato che la società reclamante si trovava a metà circa della ripresa in vantaggio di due reti a zero, nel settore riservato agli ospiti erano presenti 4/5 sostenitori del Città di Lenola (2 genitori, il presidente ed un membro dello staff) oltre ad altri numerosi sostenitori della squadra locale che visto l'esiguo numero dei sostenitori del Lenola erano entrati nel settore riservato agli ospiti. Inoltre l'Abg. Carroccia sottolineava la lacunosità del rapporto dell'assistente là dove individuava, come autori degli insulti anche di stampo sessista, i sostenitori del Città di Lenola senza specificare come li avesse riconosciuti, essendo 4/5 in mezzo a tanti altri tifosi della squadra locale. Concludeva il Città di Lenola chiedendo di annullare, per i motivi sopra esposti, l'ammenda comminata.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto ed il verbale di audizione, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo. In punto di diritto viene riconosciuto l'errore del Giudice Sportivo in quanto al momento in cui veniva presa la decisione oggi impugnata la precedente sanzione comminata per fatti analoghi non era passata in giudicato. La Corte altresì ritiene che gli insulti rivolti all'assistente di gara siano gravi, offensivi e di natura sessista. Sul punto il referto risulta specifico e dettagliato. Per effetto di quanto sopra e per le motivazioni sopra esposte la scrivente Corte ritiene di dover sanzionare l'odierna reclamante riducendo l'ammenda inflitta.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 300,00.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

14) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY MUNDIAL F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI FILIPPO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.38 SGS DEL 10/11/2022 (Gara: ACADEMY MUNDIAL F.C. – ATLETICO LODIGIANI del 6/11/2022 – Campionato Under 15 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

La società Academy Mundial FC proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante, preliminarmente, teneva ad evidenziare che la condotta del Valentini, descritta dal direttore di gara nel proprio referto – sputo verso l'arbitro senza colpirlo – non sarebbe attribuibile al proprio calciatore, che, al momento del fatto, si trovava distante dal direttore di gara.

La reclamante sul punto non indicava l'eventuale colpevole.

Infine teneva a precisare che la società si è sempre adoperata affinché i propri tesserati tenessero comportamenti consoni e rispettosi verso arbitri ed avversari e che se il proprio calciatore avesse tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro lo avrebbero punito senza indugio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, anche alla luce di precedenti decisioni su casi analoghi, ritiene di accogliere parzialmente il

reclamo e pertanto stabilisce che possa essere lievemente ridotta la squalifica comminata al calciatore Valentini Filippo. Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Valentini Filippo a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'1° dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

17) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA VI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALIZZA MAURO FINO AL 2/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.63 SGS DEL 17/11/2022 (Gara: ATLETICO ROMA VI – LEDESMA ACADEMY del 13/11/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Atletico Roma VI ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Servina Liam Vendj Alessandro.

A riguardo la reclamante deduceva come avesse inserito la richiesta di tesseramento in data 3.11.2022 nel portale del CR Lazio e che solo a seguito della gara veniva comunicato che essa dovesse essere inserito nel portale FIGC.

Ai sensi dell'art. 39 NOIF, quindi, il ripristino del risultato ottenuto sul campo, dovendosi ascrivere il ritardo nel tesseramento del calciatore esclusivamente agli uffici amministrativi del CR Lazio.

Il gravame proposto risulta da rigettare.

A ben vedere, infatti, il tesseramento del calciatore Servina Liam Vendj Alessandro non era ancora definito al momento della sua partecipazione alla gara in oggetto.

Avendo egli preso parte alla stessa, scendendo in campo, la gara risulta aver avuto svolgimento irregolare, con le conseguenze previste dall'ordinamento sportivo e correttamente applicate dal Giudice di primo grado.

Peraltro, trattandosi di calciatore straniero, va applicata al tesseramento dello stesso la procedura di cui all'art. 40 quater delle NOIF che sancisce, come sua decorrenza, il momento della comunicazione da parte della FIGC ovvero dei Comitati, Divisioni o Dipartimenti dell'accettazione della richiesta e non già quello della presentazione della domanda come invece previsto dall'art. 39 N.O.I.F..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

18) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RONCHETTI GIAMPIERO FINO AL 30/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.137 LND DEL 18/11/2022 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – POL. S.ANGELO ROMANO del 16/11/2022 – Coppa Italia Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Pol. S. Angelo Romano ha avanzato gravame avverso la sanzione di inibizione a carico di Giampiero Morani sino al 30.11.2023 e la conseguente sanzione amministrativa.

La reclamante sosteneva che la condotta del sanzionato fosse diversa da come descritta dall'arbitro, difettesse della violenza e che comunque non vi fosse stato alcun contatto fisico con il direttore di gara.

Veniva ascoltata la società la quale reiterava in sede di audizione la propria richiesta di riduzione dell'inibizione.

Nel referto arbitrale, il direttore ha descritto compiutamente il comportamento, ripetutamente minaccioso, violento e ingiurioso tenuto dal tesserato della reclamante nei confronti dell'arbitro.

A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

La condotta del dirigente, quindi, risulta provata ed è stata altresì correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure in relazione alla sua entità.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 16 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli